

ORIGINALE

Deliberazione n. **64**
in data **07-06-2023**



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022. APPROVAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. ART. 11 BIS D. LGS. 118/2011

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore **14:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	SINDACO	Presente
BRESOLIN JOHN	VICESINDACO	Presente
DAL MORO CHIARA	ASSESSORE	Assente
DAL MORO ALESSIO	ASSESSORE	Presente
FAVERO GIULIA	ASSESSORE	Presente

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MAURIZIO SACCHET**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Dato atto che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato come da **allegato A)** e **allegato B)** alla presente deliberazione;

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Richiamate rispettivamente le deliberazioni di Giunta Comunale n. 151 del 21/12/2016, n. 96 del 28/08/2017, n. 95 del 25/06/2018, n. 33 del 12/03/2019, n. 65 del 24.06.2020, n. 52 del 30.06.2021, n. 53 del 29.06.2022 aventi ad oggetto l'Approvazione degli elenchi "Gruppo Amministrazione Pubblica" e "Perimetro di Consolidamento" degli organismi e società partecipate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato" con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 (come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014) in materia di predisposizione del c.d. "bilancio consolidato", questo ente ha provveduto ad approvare rispettivamente:

- l'elenco costituente il c.d. "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" del Comune di Borso del Grappa (allegato A alle sopraccitate deliberazioni);
- l'elenco degli Enti/Società ricompresi nel c.d. "**perimetro di consolidamento**" del Comune di Borso del Grappa, (allegato B alle sopraccitate deliberazioni);

Rilevato, in riferimento alla redazione del g.a.p. per l'anno 2022:

- a) per quanto riguarda il Consiglio Obbligatorio fra i Comuni della provincia di Treviso facenti parte del Bacino Imbrifero del Brenta, a conferma delle deliberazioni precedenti aventi medesimo oggetto alla presente, si specifica che:
 - è stato istituito con la Legge Regione Veneto comprendendo (in tutto o in parte) il territorio di diversi comuni tra i quali, per l'appunto, quello del Comune di Borso del Grappa;
 - la partecipazione del Comune di Borso del Grappa allo stesso non andrebbe quindi intesa secondo un'accezione "economico/giuridica" ma bensì più semplicemente di carattere "geografico" tant'è che quest'ultimo ha comunicato di non essere soggetto tenuto al consolidamento dei propri dati di bilancio in quanto, per l'appunto, "*non è ente partecipato dal Comune di Borso del Grappa*";
- b) per quanto riguarda l'ATO Veneto Orientale, a conferma delle deliberazioni precedenti aventi medesimo oggetto alla presente, si rileva che:
 - la Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali;
 - in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale testé richiamata, in data 29 maggio 2013, presso il Comune di Treviso, è stata sottoscritta dai vari comuni rientranti nell'ambito così individuato dalla Regione Veneto (tra cui rientra anche il Comune di Borso del Grappa) la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale"";
 - anche in questo caso si pongono le stesse problematiche viste per Bim Brenta in ordine alla qualificazione del termine "partecipazione"; e pertanto la partecipazione del Comune di Borso del Grappa allo stesso non andrebbe quindi intesa secondo un'accezione strettamente di tipo economico/giuridico ma bensì (più semplicemente) di carattere geografico;
 - quest'ultimo poi, in base all'art. 5 della convenzione istitutiva, è sottoposto al coordinamento del Comune di Treviso (in quanto ente col maggior numero di abitanti).
- c) per quanto riguarda Contarina S.p.A., si ritiene che la stessa vada inclusa nel g.a.p. in quanto affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica per il tramite del Consiglio di Bacino Priula; si ritiene quindi debba venire inserita nel g.a.p.; tuttavia essendo la società consolidata dal Consiglio Priula, viene esclusa dal perimetro di consolidamento e viene incluso nel perimetro di Consolidamento il Consiglio di Bacino Priula;
- d) per quanto riguarda il consorzio Feltrenergia si specifica che si ritiene che lo stesso non debba far parte del G.a.p. in quanto non è considerato un organismo strumentale. Il codice di attività prevalente riguarda infatti attività di gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer, non ricompresi nelle "missioni" del bilancio dell'ente locale;
- e) per quanto riguarda MOM Mobilità di marca spa, a conferma delle precedenti deliberazioni sopra richiamate, la stessa va inclusa nel g.a.p. in quanto affidataria diretta di servizi pubblici locali (trasporto locale) a totale partecipazione pubblica; per il principio dell'irrilevanza (partecipazione inferiore all'1%) la società viene esclusa dal perimetro di consolidamento;

Visto l'allegato A) alla presente deliberazione che elenca le partecipazioni da includere nel g.a.p. e nel Perimetro di Consolidamento;

Richiamato l'allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 intitolato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" il quale, all'art. 3, punto 3.2, primo capoverso, stabilisce che "*prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica*

capogruppo ... (omissis) ... c) *impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato*”, direttive che, tra le altre cose, devono prevedere:

- “2) *le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.*
- 3) *le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica”.*

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2022 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica.

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2022;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 c.d. “Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

P R O P O N E

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - l'elenco degli Enti/Società (**allegato A**) alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) ricompresi nel c.d. "g.a.p." e nel "**perimetro di consolidamento**", fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato, con riferimento all'esercizio 2022;
 - l'**allegato B**) che riassume il perimetro di consolidamento tra gli enti inclusi nel g.a.p., con riferimento all'esercizio 2022;
 - l'**allegato C**) contenente le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento;
2. di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Borso del Grappa oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2022 citate in premessa;
3. di trasmettere il provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) e all'Organo di revisione;
4. di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

(Chiara Dal Moro)

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sujestesa proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - l'elenco degli Enti/Società (**allegato A**) alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) ricompresi nel c.d. “**g.a.p.**” e nel “**perimetro di consolidamento**”, fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopraccitato, con riferimento all'esercizio 2022;
 - l'**allegato B**) che riassume il perimetro di consolidamento tra gli enti inclusi nel g.a.p., con riferimento all'esercizio 2022;
 - l'**allegato C**) contenente le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento;
2. di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Borso del Grappa oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2022 citate in premessa;
3. di trasmettere il provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) e all'Organo di revisione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di Borso del Grappa	15.051.846,74	10.346.603,29	2.818.537,85
Calcolo 3% (dal 2018)	451.555,46	310.398,10	84.556,14

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Stato della società	Settore Ateco prevalente	ORGANISMI / ENTI STRUMENTALI	SOCIETA' controllate e partecipate				Gruppo Amministrazione Pubblica	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Quota % di partecipazione detenuta indirettamente	Inclusione nel perimetro di consolidamento in riferimento alle cause di esclusione	CAUSE DI ESCLUSIONE						
					E' un organismo strumentale - istituzioni - (art. 1 c. 2 lett b) D.Lgs. 118/2011) ente strumentale art. 11 ter D.Lgs. 118/2011 (strumentale: svolge attività riconducibile alle "missioni" del bilancio comunale)	Società controllata ai sensi dell'art. 11 quater D.Lgs. n. 118/2011	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011 - affidataria diretta di servizi pubblici locali a tot. partec. pubblica (fine al bilancio consolidato riferito al 2018 indipendentemente dalla quota)	Successiva esclusione art. 201/2012 partecipazione < 10% per la società quotata in borsa (o la società che hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) - Società esclusa in quanto quotata					A decorrere dal 2019 con rif. al 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società ove l'ente locale detiene percentuali di partecipazione pari o superiore al 20% (10% se la società è quotata) (*)	1° CAUSA DI ESCLUSIONE: SOLO PER LE SOCIETA' rilevante per il consolidamento se la quota di partecipazione è <1% salvo l'affidamento diretto - Inclusione nel consolidamento	In rif. a 1° CAUSA DI ESCLUSIONE: a decorrere dal 2018 la sommatoria delle percent. dei bilanci singolari consolidati (rilevanti) dovrà presentare una incidenza inf. al 10% rispetto alla posizione patrim./econ./finanz. Della capogruppo (****)	2° CAUSA DI ESCLUSIONE gruppo Bilancio Consolidato - Principio Inerente con incidenza dati <3% Comune) - Inclusione nel consolidamento	Totale attivo (dati 2021)	Patrimonio netto (dati 2021)	Ricavi caratteristici (dati 2021)
04163490263	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L." (dal 20/7/17 % di partecipazione, a seguito della fusione per incorporazione con Schiavetti s.r.l. s.r. Pavia da 1,48% a 1,4199%)	La società è attiva	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	Si - (affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica: servizio idrico)	Non rilevante per il 2022	parametro da non considerare in quanto è una affidataria diretta di servizi pubblici locali	Si, è parte del g.a.p.	1,4199		Si, fa parte del perimetro di consolidamento	Si, > 1%			284.036.187,00	53.014.363,00	75.687.477,00	Dato ininfluente (i dati sono stati reperiti)
04042120230	VIVERE ACQUA S.C. A R.L.	La società è attiva	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	No - (non affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)	Non rilevante per il 2022	No, percentuale di partecipazione inferiore al 20%	No, non è parte del g.a.p.	0	0,1702	No (non è parte del g.a.p.)	No, < 1%, ma il dato è ininfluente (non è parte del gap)						Dato ininfluente (non è parte del g.a.p.)
03691070266	AUTORITA'AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	L'ente è attivo - Autorità d'ambito	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	No (*)	Non è una società	Non è una società	Non è una società	Non è una società	No, non è parte del g.a.p.	0,0061		No (non è parte del g.a.p.)	Causa di esclusione non valutabile perché non è una società						Dato ininfluente (non è parte del gap)
04020760262	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	La società è attiva	Fornitura di vapore e aria condizionata (D.35.3)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	No - (non affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)	Non rilevante per il 2022	No, percentuale di partecipazione inferiore al 20%	No, non è parte del g.a.p.	0	0,022	No (non è parte del g.a.p.)	No, <1% - dato ininfluente (non è parte del gap)						Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)
4747540260	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	L'ente è attivo	Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11)	Si - azienda strumentale partecipata ai sensi dell'art. 11 quinquies D Lgs. 118/2012 - affidataria diretta (a tot. partecipazione pubblica) del servizio smaltimento rifiuti	Non è una società	Non è una società	Non rilevante per il 2022	Non è una società	Si, è parte del g.a.p.	0,78		Si, fa parte del perimetro di consolidamento	Non è una società: causa di esclusione non rilevante			27.809.983,00	12.711.644,00	1.310.728,00	Dato ininfluente (i dati sono stati reperiti)
03274810237	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV	L'ente è attivo	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)	No - non è attività strumentale	Non è una società	Non è una società	Non rilevante per il 2022	Non è una società	No, non è parte del g.a.p.	0,09		No (non è parte del g.a.p.)	Causa di esclusione non valutabile perché non è una società						Dato ininfluente (non è parte del gap)
92000390267	CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA	L'ente è attivo	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	Ente strumentale consorzio obbligatorio	Non è una società	Non è una società	Non è una società	Non è una società	Non è parte del g.a.p. Ente territoriale obbligatorio	33,33		No (non è parte del g.a.p.)	Causa di esclusione non valutabile perché non è una società						Dato ininfluente (non è parte del gap)
02196020263	CONTARINA S.P.A.	La società è attiva	Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	Si - (affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, attraverso il Consiglio di Bacino Priula)	Non rilevante per il 2021	parametro da non considerare in quanto è una affidataria diretta di servizi pubblici locali	Si, è parte del g.a.p.	0	0,86	No già consolidata dal Consiglio Priula	No, <1%						Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)
93031350254	FELTRENERGIA - Consorzio	L'ente è attivo	Gruppi di acquisto: mandatarci agli acquisti: buyer (G.46.19.04)	No - non è attività strumentale	Non è una società	Non è una società	Non è una società	Non è una società	No, non è parte del g.a.p.	0	0,109	No (non è parte del g.a.p.)	Causa di esclusione non valutabile perché non è una società						Dato ininfluente (non è parte del gap)
03489670236	GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.	La società è attiva	Altre attività di consulenza tecnica nca (M.74.90.93)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	No - (non affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)	Non rilevante per il 2022	No, percentuale di partecipazione inferiore al 20%	No, non è parte del g.a.p.	0	0,0108	No (non è parte del g.a.p.)	No, <1% - dato ininfluente (non è parte del gap)	sommatoria gruppo global <=10%					Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)
03443420231	GLOBAL POWER S.P.A.	La società è attiva	Commercio di energia elettrica (D.35.14)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	No - (non affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)	Non rilevante per il 2022	No, percentuale di partecipazione inferiore al 20%	No, non è parte del g.a.p.	0	0,0108	No (non è parte del g.a.p.)	No, <1% - dato ininfluente (non è parte del gap)	sommatoria gruppo global <=10%					Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Stato della società	Settore Ateco prevalente	ORGANISMI / ENTI STRUMENTALI	SOCIETA' controllate e partecipate				Gruppo Amministrazione Pubblica	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Quota % di partecipazione detenuta indirettam.	Inclusione nel perimetro di consolidamento in riferimento alle cause di esclusione	CAUSE DI ESCLUSIONE				
				E' un organismo strumentale - istituzioni - (art. 1 e 2 lett b) D.Lgs. 118/2011 / ente strumentale art. 11 ter D.Lgs. 118/2011 (strumentale: svolge attività riconducibile alle "missioni" del bilancio comunale)	Società controllata ai sensi dell'art. 11 quater D.Lgs. n. 118/2011	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011) affidataria diretta di servizi pubblici locali a tot. partecip. pubblica (fino al bilancio consolidato riferito al 2018 indipendentemente dalla quota)	Successiva esclusione art. 201/2012 partecipazione < 10% per le società quotate in Borsa (cioè le società che hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) Società esclusa in quanto quotata	A decorrere dal 2019 con rif. al 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società ove l'ente locale detiene percentuale di partecipazione pari o superiore al 20% (10% se la società è quotata) (*)					1° CAUSA DI ESCLUSIONE: SOLO PER LE SOCIETA' - Irrelevante per il consolidamento se la quota di partecipazione è <1%, salvo l'affidamento diretto - Inclusioni nel consolidamento	In rif. a 1° CAUSA DI ESCLUSIONE: a decorrere dal 2018 la sommatoria delle percent. dei bilanci singolari considerati irrilevanti dovrà presentare una incidenza inf. Al 10% rispetto alla posizione patrimon./econ./finanz. Della capogruppo (***)	2° CAUSA DI ESCLUSIONE Gruppo Bilancio Consolidato - (prezioso irrilevanza con incidenza dati <3% Comune) - Inclusioni nel consolidamento	Totale attivo (dati 2021)	Patrimonio netto (dati 2021)
04498000266	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	La società è attiva, percentuale di partecipazione già adeguata alla fusione per incorporazione di Marca Rasconioni spa 18/11/2016 e fusione per incorporazione dal 15/11/2016 di CTM	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (H.49.39.09)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	SI - (affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)	Non rilevante per il 2022	parametro da non considerare in quanto è una affidataria diretta di servizi pubblici locali	SI, è parte del g.a.p.	0,21	No (non va incluso nel p.d.c. perché la partecipazione è < al 1%)	No, <1%	Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)	72.314.041,00	30.746.821,00	40.867.453,00	Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)
04360330262	RUJKA UNA INVEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) (C. 16.29.19)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	No - (non affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)- società in liquidazione o scioglimento	Non rilevante per il 2022	No, percentuale di partecipazione inferiore al 20%	No, non è parte del g.a.p.	0	No (non è parte del g.a.p.)	No, <1% - dato ininfluente (non è parte del gap)	Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)				Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)
00344730288	SEVEN CENTER S.R.L.	La società è attiva	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (incluse manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (F.43.22.01)	Non è ente/ organismo strumentale	No, non è una società controllata	No - (non affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica)	Non rilevante per il 2022	No, percentuale di partecipazione inferiore al 20%	No, non è parte del g.a.p.	0	No (non è parte del g.a.p.)	No, <1% - dato ininfluente (non è parte del gap)	Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)				Dato ininfluente (partecipazione < al 1%)

ND: Dati di bilancio consuntivi non disponibili ad aprile 2021

(*) Ove esistono società che è possibile ritenere irrilevanti occorrerà sommare le diverse percentuali per parametro ottenendo una percentuale complessiva. Se tale sommatoria sarà maggiore di dieci occorrerà ricomprendere nel perimetro di consolidamento tante società sino a quando sarà inferiore a dieci. Quindi qualora la sommatoria sia maggiore o uguale al 10% l'ente è tenuto a individuare i bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti da inserire nel perimetro di consolid. al fine di ricostituire la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10%

ALLEGATO B)**ELENCO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA - ANNO 2022**

Denominazione o Ragione sociale società/Ente	Quota di partecipazione del Comune di Borso del Grappa	Classificazione	Riferimenti D.Lgs. 118/2011
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (A.T.S. S.R.L.)	1,4199	Società partecipata direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,78	Società partecipata direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
CONTARINA S.P.A.	0,86	Società partecipata indirettamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	0,21	Società partecipata direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011

ELENCO DEI COMPONENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA - ANNO 2022

Denominazione o Ragione sociale società/Ente	Quota di partecipazione del Comune di Borso del Grappa	Classificazione	Riferimenti D.Lgs. 118/2011
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (A.T.S. S.R.L.)	1,4199	Società partecipata direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,78	Società partecipata direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

BILANCIO CONSOLIDATO DEL G.A.P. "COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA" LINEE GUIDA

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica (G.A.P.) è:

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato n. 4/4 al predetto decreto;
- composto dal **conto economico**, dallo **stato patrimoniale** e dai relativi allegati (**Relazione sulla gestione e nota integrativa, relazione del collegio dei revisori dei conti**);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa (degli enti/società oggetto di consolidamento) devono essere trasmessi alla capogruppo (Comune di Borso del Grappa) entro 10 giorni dall'approvazione degli stessi e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. Come evidenziato sopra, è però **necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la successiva effettuazione delle operazioni contabili di consolidamento e permettere così il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio Comunale.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Borso del Grappa), deve includere soltanto le operazioni che i soggetti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche possono riguardare:

- la dimensione economica, ovvero costi e/o ricavi;

- la dimensione patrimoniale, ovvero crediti e/o debiti;
- interventi straordinari quali l'acquisto e/o la cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo.

La corretta **procedura di eliminazione** di tali poste presuppone:

- a. l'equivalenza delle partite reciproche;
- b. e, in caso di discordanze; l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle c.d. partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei. Possono così verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che **tutti i componenti del Gruppo si attivino** nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche. In altre parole, è necessario effettuare un'**opera di riconciliazione** tra le varie reciproche partite contabili dei soggetti/enti rientranti nel consolidamento di bilancio attuato dal Comune di Borso del Grappa. Ciò al fine di giungere, da parte di questi ultimi, alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate anche dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, **entro il 28 febbraio**, al Comune di Borso del Grappa e agli altri componenti del gruppo i cui bilanci sono oggetto di consolidamento, una **lista di operazioni reciproche** tra le componenti del gruppo medesimo indicante:

1. controparte;
2. causale;
3. importo.

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento tanto ai tributi comunali (IMU, TASI, COSAP, ecc.) quanto alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n. 4/4 (punto 5) al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce:

- **3.1. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali:** l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Borso del Grappa" riportino il dettaglio delle voci di debito / credito come sopra indicato.
- **3.2. Ratei, risconti e altri accantonamenti:** la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti" quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Borso del Grappa" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci.
- **3.3. Interessi ed altri oneri finanziari:** la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Borso del Grappa" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare.
- **3.4. Proventi e oneri straordinari:** la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Borso del Grappa" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci.
- **3.5. Strumenti finanziari derivati:** in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Borso del Grappa" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni.

In relazione a quanto richiesto nei punti da 3.2. a 3.5. le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Borso del Grappa" dovrebbero evidenziare anche le ragioni delle variazioni intervenute nelle consistenze finali riscontrate rispetto all'esercizio precedente.

4. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Borso del Grappa

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Borso per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Borso del Grappa e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

6. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito

le componenti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo (Comune di Borso del Grappa):

A) Si considera "spesa del personale":

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto;
si intende anche personale c.d. "distaccato/comandato";
3. spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
4. eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
5. spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
7. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
8. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
9. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
10. IRAP;
11. oneri per il nucleo familiare e buoni pasto.

B) Vengono destrate dall'ammontare della spesa del personale:

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

7. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2).

Non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.